CAMERA DEI DEPUTATI N. 2873

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

AMATO, ORRICO, CASO

Istituzione della Commissione per la valutazione delle opere e dei progetti cinematografici e audiovisivi

Presentata il 14 aprile 2026

ONOREVOLI COLLEGHI ! – La legge 14 novembre 2016, n. 220, rappresenta il principale strumento normativo che regola la politica nazionale per il cinema e l'audiovisivo, prevedendo incentivi per tutte le fasi della filiera, dalla scrittura alla distribuzione delle opere e dei progetti cinematografici e audiovisivi. La citata legge, all'articolo 13, ha istituito il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, ripartito ogni anno in modo che ciascuna tipologia di intervento abbia una dotazione specifica, ma la dotazione minima annuale, inizialmente di 750 milioni di euro, ha subìto diverse riduzioni, dapprima con la legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio per il 2024), che ha diminuito la dotazione di 50 milioni di euro. Successivamente, con la legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio per il 2026), è stata stabilita una dotazione minima di 610 milioni di euro per l'anno 2026 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Il sistema in vigore prevede tre principali forme di finanziamento, a valere sul citato Fondo.

La prima forma di finanziamento, che assegna la gran parte delle risorse, è il cosiddetto « *tax credit* », ossia un credito d'imposta di circa il 40 per cento dei costi eleggibili per le imprese indipendenti e del 30-35 per cento per quelle a elevata capacità produttiva o integrate (oltre alla produzione, le stesse imprese possono anche distribuire il prodotto). Questo sistema è il più diffuso in quasi tutti i Paesi del mondo per finanziare le opere audiovisive ed è un incentivo di tipo industriale, proporzionato rispetto alla disponibilità economica, che spetta a tutte le imprese che rispettano i criteri di base per produrre un film in Italia.

La seconda forma di finanziamento è costituita dai contributi automatici, che vengono assegnati alle società di produzione sulla base del rendimento delle opere cinematografiche o audiovisive precedentemente prodotte o distribuite dalla stessa impresa. In questo caso, la Direzione generale cinema e audiovisivo del Ministero della cultura stila una graduatoria e assegna le risorse alle società che ne hanno fatto richiesta e che raggiungono un determinato punteggio, stabilito in base all'incasso in sala, ai premi ottenuti nei *festival* e alle vendite all'estero.

La terza forma di finanziamento è rappresentata dai contributi selettivi, attribuiti sulla base della valutazione di una Commissione composta da esperti nominati dal Ministro della cultura e destinati prioritariamente alle opere cinematografiche, in particolare alle opere prime e seconde, alle opere realizzate da giovani autori, ai film difficili realizzati con modeste risorse finanziarie, alle opere di particolare qualità artistica nonché alle opere sostenute da contributi provenienti da più imprese. Con il recente decreto del Ministro della cultura 5 marzo 2026, n. 101, è stata aggiunta una nuova categoria di film finanziabili con le risorse del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, di cui all'articolo 13 della legge 14 novembre 2016, n. 220, denominato « Fondo per il cinema e l'audiovisivo », ossia le opere « su personaggi e avvenimenti dell'identità culturale italiana ». Gli esperti designati dal Ministero sono quindici e formano le tre sezioni della Commissione che assegna i contributi selettivi che nel 2025 sono stati pari al 13 per cento delle risorse del Fondo (circa 80 milioni di euro), suddivisi nelle tre citate sezioni. Negli ultimi quattro anni l'attuale Esecutivo ha incrementato i fondi assegnati dalla Commissione, ossia i contributi selettivi, e ha ridotto quelli assegnati per meriti, ossia i contributi automatici, che in precedenza avevano un valore equivalente. Recentemente, la terza forma di finanziamento ha suscitato forti polemiche, riguardanti dapprima il film « C'è ancora domani » di Paola Cortellesi, a cui sono state negate le risorse e, successivamente, il documentario « Giulio Regeni – Tutto il male del mondo », che, non avendo ricevuto i contributi, ha assunto un rilievo politico, determinando le dimissioni di due membri della citata Commissione. La principale criticità risiede nel fatto che la Commissione che stila la graduatoria per la concessione dei contributi selettivi, nonostante basi il proprio operato su criteri di valutazione delle opere, è nominata dall'Esecutivo in carica.

La crescente discrezionalità acquisita negli anni dalla citata Commissione nominata dall'Esecutivo ha suscitato una serie di dubbi circa la reale imparzialità e l'autonomia della stessa nel selezionare le opere a cui destinare le risorse pubbliche nonché una riflessione più ampia sulla reale efficacia del sistema di finanziamento delle opere e dei progetti cinematografici e audiovisivi attualmente in vigore.

Per ovviare a questa criticità e garantire la necessaria ed effettiva professionalità e competenza dei componenti della Commissione che giudica i progetti meritevoli di supporto, la presente proposta di legge è finalizzata all'istituzione di un'unica Commissione per la valutazione delle opere e dei progetti cinematografici e audiovisivi, incaricata della selezione delle opere da finanziare a valere sulle risorse del citato Fondo per il cinema e l'audiovisivo, senza distinzione per tipologia o genere. L'imparzialità e l'autonomia della istituenda Commissione sono garantite dalla modalità di nomina, mediante sorteggio, dei venti componenti, scelti tra esperti altamente qualificati e di comprovata esperienza nel settore della produzione cinematografica e audiovisiva. I soggetti interessati a fare parte della Commissione presentano apposita domanda di ammissione, in risposta a un bando pubblicato annualmente e la selezione avviene in base al settore professionale di appartenenza. I componenti della Commissione durano in carica un anno e possono ripresentare la propria candidatura dopo cinque anni dalla cessazione dell'ultimo incarico. La Commissione si riunisce con cadenza bimestrale e può istituire sottocommissioni per la fase istruttoria sui progetti di scrittura, di sviluppo e di

produzione, compresi quelli delle opere prime e seconde, ai fini dell'assegnazione dei contributi previsti.

La finalità della presente proposta di legge è quella di garantire un'assegnazione dei finanziamenti per la produzione audiovisiva scevra da potenziali influenze politiche, tutelando i princìpi di imparzialità e di merito nell'attribuzione delle risorse pubbliche. La presente proposta di legge è costituita da un unico articolo, suddiviso in nove commi, recanti: l'istituzione della Commissione per la valutazione delle opere e dei progetti cinematografici e audiovisivi presso la Direzione generale cinema e audiovisivo del Ministero della cultura (comma 1), la composizione della Commissione (comma 2), la durata in carica dei membri (comma 3) e il relativo compenso (comma 8), le fattispecie di incompatibilità (commi 4 e 5), l'istituzione di eventuali sottocommissioni (comma 6) e le modalità di funzionamento (comma 7).

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Presso la Direzione generale cinema e audiovisivo del Ministero della cultura è istituita la Commissione per la valutazione delle opere e dei progetti cinematografici e audiovisivi, di seguito denominata « Commissione », con il compito di selezionare le opere e i progetti cinematografici e audiovisivi da finanziare con le risorse del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo di cui all'articolo 13 della legge 14 novembre 2016, n. 220, nonché le proposte di opere e progetti dirette a ottenere finanziamenti e contributi pubblici. Le proposte di cui al primo periodo sono iscritte in un'unica sezione, senza distinzione per tipologia o genere.

2. La Commissione è composta da venti esperti altamente qualificati e di comprovata esperienza nel settore della produzione cinematografica e audiovisiva, estratti a sorte da un elenco di candidati iscritti in una base di dati settoriale, istituito secondo i modelli delle basi di dati di settore esistenti. I soggetti interessati presentano la propria candidatura mediante domanda di partecipazione ad apposito bando pubblicato annualmente dal Ministero della cultura e sono selezionati tra le seguenti categorie professionali di appartenenza: registi, produttori, attori, scenografi, sceneggiatori, critici cinematografici, rappresentanti delle maestranze, distributori, esercenti, direttori della fotografia, doppiatori, costumisti e compositori di colonne sonore. Il sorteggio garantisce il rispetto della parità tra i sessi e la presenza di almeno un rappresentante per ciascuna categoria professionale. La nomina dei componenti della Commissione è disposta con decreto direttoriale del Ministero della cultura.

3. I componenti della Commissione durano in carica un anno e possono ripresentare la propria candidatura decorsi cinque anni dalla data di cessazione dell'incarico.

4. All'atto dell'insediamento, i componenti della Commissione dichiarano:

a) l'assenza di situazioni di incompatibilità ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190;

b) l'assenza di procedimenti penali in corso nonché di procedimenti civili o amministrativi per fatti commessi a danno della pubblica amministrazione;

c) l'assenza di rapporti economici di dipendenza o di collaborazione con enti o soggetti riconducibili alle opere, ai progetti e alle proposte oggetto di esame da parte della Commissione;

d) di non beneficiare, per tutta la durata dell'incarico, in proprio o in qualità di presidenti, consiglieri di amministrazione, amministratori o soci di enti o società beneficiari di ulteriori contributi.

5. La Commissione si riunisce per le operazioni di propria competenza ogni due mesi. All'inizio di ciascuna seduta di valutazione, i componenti della Commissione dichiarano l'assenza di rapporti economici o di dipendenza e di conflitti di interesse in relazione a soggetti, proposte di opere e progetti e attività oggetto di esame da parte della Commissione medesima. I componenti della Commissione per i quali sussistono tali rapporti o conflitti di interesse si astengono dalla relativa valutazione.

6. La Commissione può istituire sottocommissioni per la prima istruttoria e la valutazione iniziale di selezione dei progetti di scrittura, sviluppo e produzione, compresi quelli delle opere prime e seconde, ai fini dell'assegnazione dei contributi previsti.

7. La Commissione valuta i progetti in base alla qualità artistica, al tema trattato, agli attori coinvolti e al valore culturale dell'opera o del progetto da realizzare. Nell'ambito dell'attività istruttoria la Commissione può svolgere l'audizione dei soggetti che hanno presentato domanda di accesso ai finanziamenti.

8. A ciascun componente della Commissione spetta un compenso pari a 35.000 euro lordi annui nonché il rimborso delle

spese effettivamente sostenute e documentate, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo di cui all'articolo 13 della legge n. 220 del 2016.

9. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione della medesima legge.

PAGINA BIANCA



19PDL0191360